



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9013 del 2015, proposto da:

Gamenet Spa, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dagli avv. Carmelo Barreca, Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, 7;

contro

Agenzia delle Dogane e Monopoli, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, tutti rappresentati e difesi dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, sono ope legis domiciliati;

nei confronti di

Acadi - Associazione Concessionari **Apparecchi** da Intrattenimento, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Geronimo Cardia, con domicilio eletto presso Carlo Geronimo Cardia in Roma, viale dei Parioli N.24; Codacons, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Rienzi, Gino Giuliano, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Nazionale Codacons in Roma, viale Giuseppe Mazzini N.73; Se.Ma di Francesco Senese;

Criga Societa' Consortile a Responsabilita' Limitata, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Lepore, Simone Ciccotti, con domicilio eletto presso Carlo Lepore in Roma, Via Cassiodoro, N. 6;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. del LAZIO – Sede di ROMA- SEZIONE II n. 04528/2015, resa tra le parti, concernente riduzione delle risorse statali a titolo di compenso dei concessionari e dei soggetti che operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante **apparecchi** - mcp

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Dogane e Monopoli e di Acadi - Associazione Concessionari **Apparecchi** da Intrattenimento e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Codacons e di Criga Societa' Consortile A Responsabilita' Limitata;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2015 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti gli Avvocati Barreca, Tedeschini, l' Avvocato dello Stato Pio Marrone, e gli Avvocati Lepore, Ciccotti, Tabano su delega dell'Avvocato Rienzi e Cardia;

Rilevato in via preliminare che non appaiono condivisibili le considerazioni

della appellata difesa erariale in punto di asserita insussistenza in capo a questo Collegio del potere di provvedere sull'istanza cautelare, stante il principio del doppio grado di giudizio vigente nel rito processuale amministrativo (seppur non assistito da "copertura" costituzionale);

rilevato quanto al fumus che le censure proposte da parte appellante coincidono sostanzialmente con il profili di non manifesta incostituzionalità delle disposizioni legislative di riferimento demandati dallo stesso Tar al giudizio della Corte Costituzionale con distinte ordinanze;

rilevato quanto ai restanti profili (laddove si evidenzia che la prescrizione di legge avversata soltanto labialmente fa ricadere il prelievo sulla intera filiera, non avendo attribuito ai concessionari alcun potere per ottenere da gestori ed esercenti le somme dovute e, per altro verso, essendo rimasta l'Amministrazione inerte sotto tale profilo) che tali problematiche si intrecciano con quelle in punto di periculum in mora:

rilevato a tale ultimo proposito che (come sottolineato dalla difesa erariale nelle memorie di primo grado) gli artt. 18 lett. H e 19 lett. O dello schema-tipo di convenzione oneravano il concessionario a prevedere che gestori ed esercenti prestassero cauzione in favore del concessionario medesimo, nella misura di € 1500 ad apparecchio detenuto o posseduto;

rilevato che lo storno di tali somme in favore dell'Amministrazione è idoneo – da un conteggio ragguagliato al numero di **apparecchi** "riferibili" ad ogni singolo concessionario come enumerati nella nota dell'Amministrazione- a coprire l'intero importo delle due rate;

rilevato pertanto, con portata assorbente, che non sembra ricorrere il lamentato pericolo di danno grave ed irreparabile;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Respinge l'appello (Ricorso numero: 9013/2015).

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Virgilio, Presidente

Nicola Russo, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere, Estensore

Leonardo Spagnoletti, Consigliere

Giuseppe Castiglia, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/12/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)